

**ALLEGATO V**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL  
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
FINANZE 23/12/2009 N. 38666**

**Relazione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23/12/2009 n. 38666**

L'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, nel sopprimere l'obbligo a carico delle Regioni dell'invio trimestrale dei flussi di cassa alla Ragioneria generale dello Stato, ha contestualmente stabilito che i prospetti dei dati relativi al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.38666 del 23/12/2009, di attuazione del citato art. 77-quater, nell'individuare quale primo anno di applicazione l'esercizio finanziario 2010, ha definito le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al SIOPE possono adempiere correttamente a tale obbligo.

In particolare, l'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale testé menzionato stabilisce che *"nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE"*.

Per quanto riguarda la parte entrata, si rilevano i seguenti scostamenti tra le risultanze contabili dell'Amministrazione regionale e quelle rivenienti dal prospetto risultante dalla rilevazione SIOPE:

<b>titolo</b>	<b>A) Totale titolo prospetto SIOPE</b>	<b>B) Totale titolo dati contabili Regione Umbria</b>	<b>(B - A)/B scostamento %</b>
1	1.822.534.915,15	1.822.482.577,89	0,00%
2	199.484.643,84	198.904.422,15	-0,29%
3	53.417.664,09	54.535.765,93	2,05%
4	55.958.594,66	55.473.051,77	-0,88%
5	132.700.000,00	132.700.000,00	0,00%
6	485.461.365,92	485.461.365,92	0,00%
<b>totale</b>	<b>2.749.557.183,66</b>	<b>2.749.557.183,66</b>	

Al riguardo, si segnala che tutti i titoli, registrano scostamenti rientranti nel limite dell'1%, fatta eccezione per il titolo terzo per il quale si rileva uno pari al 2%. Occorre comunque considerare la modesta incidenza delle riscossioni effettuate a valere sul titolo 3 sul totale riscosso nel corso del 2015 pari all'1,98%.

Sul fronte della spesa, dal raffronto tra i dati aggregati per titolo risultanti dal sistema contabile regionale e quelli del prospetto SIOPE presente nel Data Warehouse RGS, emergono i seguenti scostamenti, meglio evidenziati nel prospetto che segue:

<b>titolo</b>	<b>A) Totale titolo prospetto SIOPE</b>	<b>B) Totale titolo dati contabili Regione Umbria</b>	<b>(B – A)/B scostamento %</b>
1	1.987.271.897,69	1.990.713.310,75	0,17%
2	113.473.266,69	110.031.853,63	-3,13%
3	53.472.565,15	53.472.565,15	0,00%
4	415.472.875,84	415.472.875,84	0,00%
<b>totale</b>	<b>2.569.690.605,37</b>	<b>2.569.690.605,37</b>	

La tabella evidenzia, ad eccezione del titolo secondo, scostamenti al di sotto del limite dell'1%. Per quanto riguarda il titolo secondo, che rappresenta il 4,28% dell'intero ammontare dei pagamenti, si registra uno scostamento pari al 3,13%. Tale scostamento è da ricondurre essenzialmente agli effetti del passaggio dal vecchio ordinamento contabile a quello del D.Lgs. 118/11. In particolare, vanno focalizzati due step fondamentali del percorso della riforma che si sono verificati nel corso del 2015, anno di prima applicazione della riforma medesima:

- la riclassificazione dei capitoli dalla struttura della L.R. 13/2000,;
- il riaccertamento straordinario dei residui;

Il primo ha portato, tra l'altro, alla modifica dei titoli di spesa di alcuni capitoli esistenti nel bilancio definitivamente approvato del 2014. Con riferimento alla riclassificazione dello stock dei residui passivi al 31.12.2014, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 1-bis del D.Lgs. 118/11: *"I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'articolo 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza."* L'applicazione di tale norma può determinare lo scostamento tra

la codifica siope correttamente attribuita agli ordinativi di pagamento in conto residui e quella derivante dalla struttura del bilancio autorizzatorio.

Con riferimento all'accertamento straordinario dei residui, occorre considerare che la disposizione contenuta nell'allegato 4/2 al paragrafo 9.3 "Il riaccertamento straordinario dei residui" stabilisce che *"non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario."* Ne consegue che l'effetto di scostamento tra classificazione SIOPE e struttura per titoli del rendiconto, generato dall'applicazione dell'art. 7 comma 1-bis, ha riguardato i mandati in c/residui emessi fino alla data dell'approvazione del riaccertamento medesimo (DGR 1009 del 03/09/2015) dal momento che tutti i residui cancellati per reimputazione sono stati attribuiti ai capitoli di spesa coerenti con la struttura armonizzata.

Il Dirigente del Servizio  
Ragioneria e fiscalità regionale  
Amato Carloni

